

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.70 al DDL n. 2518**

**1.70**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È soppresso l'allegato A del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.71 al DDL n. 2518**

**1.71**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.72 al DDL n. 2518**

**1.72**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell 'Unione europea».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.73 al DDL n. 2518**

**1.73**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-*bis*) ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.76 al DDL n. 2518**

**1.76**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola dodici, sono aggiunte le seguenti: "e ferma restando l'autonomia delle facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Farmacia, Ingegneria ed Architettura"».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.78 al DDL n. 2518**

**1.78**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 148, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"25. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista responsabile di un punto vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che venda farmaci diversi da quelli che possono essere venduti dagli esercizi commerciali ai sensi del citato decreto-legge, anche spedendo ricette mediche, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da diecimila euro a ventiquattromila euro. Alla sanzione amministrativa è soggetto in solido anche il titolare dell'esercizio commerciale, ove diverso dal farmacista responsabile. L'autorità amministrativa competente ordina la chiusura dell'esercizio interessato per un periodo minimo di sessanta giorni e, in caso di recidiva, la chiusura definitiva del reparto.

26. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista responsabile di un punto vendita previsto dall'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettui attività di raccolta di ricette mediche, anche consegnando medicinali soggetti a prescrizione medica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da ventimila euro a quarantottomila euro. Alla sanzione amministrativa è soggetto in solido anche il titolare dell'esercizio commerciale, ove diverso dal farmacista responsabile. L'autorità amministrativa competente ordina la chiusura dell'esercizio interessato per un periodo minimo di sessanta giorni e, in caso di recidiva, la chiusura definitiva del reparto.

27. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla stessa sanzione di cui al precedente comma il farmacista, titolare di farmacia, che, anche in concorso, spedisca ricette mediche raccolte in esercizi che vendono prodotti sanitari ovvero in quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248"».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.79 al DDL n. 2518**

**1.79**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 22 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate"».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.107 al DDL n. 2518**

**1.107**

TOMASSINI, SALTAMARTINI, IGNAZIO MARINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-*bis*."».



---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.184 al DDL n. 2518**

**1.184**

PICCONE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.

Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

2-ter. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione competente e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

2-quater. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, 2° comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2-quinquies. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia è tenuto a versare una tassa

di concessione «una tantum» dell'importo di 50.000 euro.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

2-*sexies*. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 483 del codice penale».

---

Mostra rif. normativi

**Proposta di modifica n. 1.206 al DDL n. 2518**

**1.206**

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, salvo quanto previsto al comma 2-ter, è sospesa l'apertura di nuove parafarmacie.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti, anche in Comuni diversi».